

Residenza e assistenza: un calvario per gli immigrati

Caro Salvagente, in riferimento al numero 20 del Salvagente, sul problema degli immigrati in Italia, vi chiediamo ulteriori informazioni per poter iniziare un lavoro di assistenza agli immigrati residenti in zona. I problemi che si sono presentati ad un primo contatto con gli immigrati sono quelli della residenza e dell'assistenza sanitaria.

Il comune di Capo D'Orlando rifiuta la residenza agli immigrati, perché essi non sono in possesso di un certificato di stato civile. È legittimo questo atteggiamento del comune e, se no, cosa possiamo fare per far rispettare questo diritto?

Il secondo quesito riguarda l'assistenza sanitaria e più esattamente i pagamenti che gli immigrati devono effettuare per ottenere il diritto all'assistenza. È possibile che anche i disoccupati debbano pagare?

Chiediamo infine di segnalare quelle pubblicazioni che approfondiscono il problema, anche per una migliore e più puntuale assistenza.

Mariella Armario
Capo D'Orlando

I problemi che si presentano agli immigrati riguardano essenzialmente i diritti civili, umani e sociali: infatti ogni comune, provincia e regione li affronta adottando criteri diversi spesso legati alla composizione politica e umana della varia giunta. Ma in generale, per ottenere un certificato di residenza, la richiesta deve essere fatta all'Ufficio anagrafico del Comune dove si è domiciliati allegando i seguenti documenti: passaporto, permesso di soggiorno (escluso quello per turismo o per cure mediche), presentazione di un contratto di affitto di alloggio o di servizi tipo gas, luce, telefono, ecc. (può bastare anche una dichiarazione del proprietario dell'abitazione o dell'albergatore).

In materia di assistenza sanitaria, la normativa vigente è molto povera di contenuto. Gli immigrati sono tenuti a effettuare un versamento (variabile a seconda della categoria di appartenenza) a una compagnia assicurativa privata che offre i propri servizi solo e esclusivamente in casi di ricovero di urgenza dell'immigrato assicurato.

Sulla condizione giuridica dello straniero in Italia esistono diverse pubblicazioni e fra queste riteniamo opportuno segnalare oltre al numero speciale del Salvagente, il libro di Bruno Nascimbeno "Lo straniero nel diritto italiano" della Giuffrè editore 1989, e anche alcuni materiali del Cism-Arci. Il dibattito e l'impegno pacifico per la difesa dei diritti umani degli immigrati sono ancora in corso. Un augurio di buoni lavori agli amici del comune di Capo D'Orlando.

Chi telefona dall'albergo paga la normale tariffa

Caro Salvagente, ho letto attentamente il fascicolo 33 dedicato ai locali pubblici e non ho trovato nessun riferimento all'abuso che gli albergatori fanno del telefono.

Penso che a chiunque sia capitato di dover pagare fino a 400 lire per uno scatto telefonico in hotel, quando invece esiste una disposizione precisa del ministero del Turismo (e la Sip ne è a conoscenza) in cui si afferma che il telefono deve pagarsi a tariffa Sip e il fatto di avere il servizio in camera, ecc., contribuisce alla qualificazione migliore dell'albergo desiderato.


Che lo sappia, al riguardo esiste anche una sentenza del pretore di Bologna contro un albergatore che fu denunciato da un cliente.

Silvano Frontalini
Ancona

Il lettore ha ragione, nessuna maggiorazione è dovuta dall'utente per telefonate da alberghi e locali pubblici. Oltre che nella disposizione del ministero del Turismo questa norma è contenuta nel nuovo regolamento di servizio della Sip ossia nel documento che disciplina i rapporti tra la Sip e gli utenti. In pratica chi telefona dalla camera dell'hotel dovrà pagare solo l'imposta degli scatti consumati, secondo la tariffa della categoria "A" (127 lire a scatto), senza l'aggiunta dell'iva sul costo della telefonata.

Le ferrovie non rimborsano somme inferiori alle tremila lire

Caro Salvagente, il scriviamo per segnalare un episodio che ci è accaduto il giorno 7 ottobre: ci siamo recati a Roma per la manifestazione antirazzismo con un normale biglietto andata e ritorno Pisa-Roma-Termini di seconda classe. Prevedendo di prendere per il ritorno un intercity, abbiamo acquistato a Pisa un supplemento rapido di seconda classe per il tratto Roma-Termini-Pisa. A Roma ci siamo accorti che quel treno è di sola prima classe per cui ci siamo affrettati a pagare la differenza sia del biglietto che del supplemento. Durante il viaggio di ritorno, consultato il tariffario, ci siamo accorti che il biglietto aveva compiuto un errore: invece di farci pagare la differenza di supplemento ci ha fatto pagare un nuovo supplemento di prima classe che rendeva ovviamente inservibile quello già pagato di seconda classe. Abbiamo perciò chiesto il rimborso del supplemento effettuato in precedenza e qui è arrivata la sorpresa. Dopo averci fatto firmare una serie di moduli ci hanno rimborsato solo la metà del costo



IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

Case del demanio che vanno in malora. Perché non venderle?

Caro Salvagente, il demanio dello Stato e anche molti Comuni, con lo scioglimento di molti enti inutili o di carattere previdenziale, hanno ricevuto in gestione terreni, fortezze, ville, castelli e anche palazzi. A Roma, per esempio, ci sono diverse case nel centro o nella immediata periferia dove abitano da anni centinaia di famiglie.

Quasi tutte hanno questa caratteristica: sono in stato di abbandono o molto trascurate. Il demanio si limita a riscuotere gli affitti, non fa eseguire alcuna opera di manutenzione o di miglioria. Interviene solo quando non può farne a meno.

Mi chiedo: si parla tanto di recuperare denaro da parte dello Stato. Ebbene con questo patrimonio lo Stato invece di guadagnare ci rimette. Domando: perché non si vende, per-

ché non si cedono agli inquilini queste case naturalmente a un prezzo adeguato?

Giorgia Sabatini
Roma

Del patrimonio di edilizia pubblica dei comuni sono entrati effettivamente a far parte beni che derivano dallo scioglimento degli enti inutili. Non solo, ma si tratta, in molti casi, di un patrimonio in buona parte non individuato, tanto che vari comuni hanno in programma di ricorrere a imprese esterne per farne l'inventario e per chiarire come esso sia utilizzato. Questa può essere la riprova che gli enti disciolti erano effettivamente inutili, o delle regole confuse con cui è stato disposto il trasferimento del loro patrimonio. Ciò che è evidente è che in molti casi questo patrimonio non è adeguatamente mantenuto e che spes-

so neppure si provvede a riscuotere gli affitti dovuti per la sua utilizzazione.

Deviare da questa situazione che sarebbe meglio vendere tutto (a parte che non si può vendere ciò che non si sa di possedere) è però un atteggiamento pericoloso. In primo luogo, bisogna pretendere che i Comuni il patrimonio lo gestiscano, e se è stato loro trasferito senza dare al tempo stesso gli strumenti per questa gestione, occorre dar loro questi strumenti.

Se poi apparisse da un censimento dettagliato di questo patrimonio che una parte di esso non ha ragione di restare entro un demanio pubblico che deve rispondere a obiettivi sociali (alloggi in locazione per le famiglie più povere, realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, ecc.) allora sarebbe opportuno pensare a una cessione di questa parte, nell'intento non solo di recuperare risorse, ma anche di evitare utilizzazioni improprie o processi di degrado.

complessivo del supplemento giustificandolo con una norma ben precisa che vieta il rimborso di somme inferiori alle tremila lire. Questa norma esiste, l'abbiamo controllata e perciò non la contestiamo, ma è giusto che siamo noi a dover pagare l'errore di un dipendente delle Ferrovie? Quindi, se un biglietto, per errore, fa pagare a un utente tremila lire in più del prezzo dovuto quell'utente non ha diritto ad alcun rimborso? Si risanano così le ferrovie?

Gianluca Pasquinucci - Silvia Trovato
Pisa

Sul cattivo servizio offerto dalle Ferrovie dello Stato, sotto vari aspetti, continuiamo a ricevere numerose lettere. Alcune denunciano problemi di carattere generale, altre illustrano casi personali. Pubblichiamo oggi, e continueremo a farlo, scritti che ci sembrano di interesse più generale.

Le lettere che non possiamo pubblicare, per ragioni di spazio, saranno inviate all'Amministratore straordinario delle Fs Mario Schimberni che, rispondendo alcune settimane fa a un nostro lettore, ha espresso interesse e impegno per tutte le proteste e i suggerimenti degli utenti del servizio che lui dirige.

Divorziato in Svizzera ma non in Italia

Caro Salvagente, sono stato sposato con una cittadina tedesca e da un anno sono divorziato in base alla legge svizzera. La separazione è avvenuta di comune accordo.

Cosa debbo fare perché anche la legge italiana riconosca la sentenza di divorzio emessa in Svizzera?

Posso presentare personalmente questa richiesta presso il tribunale della mia provincia oppure ho bisogno di un legale?

Ennio Frezza
Langenthal (Svizzera)

Il lettore può scegliere tra chiedere l'accoglimento della sentenza svizzera da parte delle autorità giudiziarie italiane o avviare la procedura, in base all'articolo 3 della legge sul divorzio, per ottenere un'autonoma sentenza di divorzio italiana.

Dovrà comunque presentare tutta la documentazione relativa al procedimento svoltosi in Svizzera e dovrà rivolgersi a un avvocato e valutare con lui quale sia la strada preferibile nel suo specifico caso.

È invalida ma la pensione non arriva

Caro Salvagente, mi rivolgo a voi per sottoporvi la situazione di un'anziana signora. Questa persona ha presentato domanda di invalidità civile nel febbraio '85 ed è stata riconosciuta invalida al 70% nel novembre dello stesso anno. Da quel momento in poi lei non è mai stata liquidata. Il direttore dell'Inps di Massa Carrara mi ha risposto personalmente che per avere il diritto acquisito dovrebbe far causa.

Come deve comportarsi una signora ultrasettantenne che, data l'età, non si sente di andare davanti alla legge, ma che vorrebbe veder rispettato un suo diritto riconosciuto anche dalla Prefettura di Massa?

Marzano Giuseppe
Carrara

Le leggi vigenti in materia di invalidità civile sono cambiate radicalmente in questi anni, e le commissioni mediche periferiche, competenti per gli accertamenti sanitari, devono operare su situazioni di arretrato preoccupanti. Di questa situazione troppo spesso finiscono per pagare le conseguenze i cittadini.

Troppo tempo trascorre tra la presentazione della domanda, la chiamata alla visita medica e la liquidazione della pensione da parte della prefettura.

Per quanto riguarda il caso della signora, essendo stata riconosciuta l'invalidità prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi, noi riteniamo che abbia diritto alla liquidazione della pensione sociale da parte dell'Inps.

Il comportamento di questo istituto è stato quello di interpretare in maniera assai riduttiva quanto stabilito dalle leggi vigenti all'epoca (se non disapplicandole del tutto). Scandaloso è anche l'invito all'interessata di agire a vie legali.

Il consiglio che diamo alla lettrice è di rivolgersi alla struttura di patronato più vicina, senza perdere tempo.

Domani in edicola

IL SALVAGENTE
ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Cortese

L'IRPEF

a cura di Gerolamo Ielo

IL SISTEMA FISCALE ITALIANO
LE IMPOSTE E LE TASSE
DIRETTE E INDIRETTE
LA RIFORMA TRIBUTARIA

CHE COS'È L'IRPEF
LA BASE IMPONIBILE
L'IMPOSTA LORDA
L'IMPOSTA NETTA
LE DETRAZIONI

LA TASSAZIONE SEPARATA
COME SI PAGA
L'AUTOTASSAZIONE
I VERSAMENTI
SE NON SI PAGA
LA LIQUIDAZIONE

LA CARTELLA ESATTORIALE
IL PAGAMENTO
L'INDENNITÀ DI MORA
LA DILAZIONE
IL RICORSO
LA SOSPENSIONE
DELLA RISCOSSIONE

I RIMBORSI
RITENUTE DIRETTE
VERSAMENTI DIRETTI
AUTOTASSAZIONE
GLI INTERESSI
LA PRESCRIZIONE

IL RICORSO
GLI APPELLI

l'Unità
36. FISCO E SERVIZI



I FASCICOLI DEL SALVAGENTE

Questi i numeri in preparazione:

- 37) I prodotti per la casa
- 38) I bambini
- 39) La garanzia

Questi i numeri usciti finora:

- 1) La Usi
- 2) La busta paga
- 3) L'etichetta
- 4) Il servizio militare e civile
- 5) La banca
- 6) La scuola superiore
- 7) Moglie e marito
- 8) L'abbigliamento

- 9) Lavoro e sicurezza
- 10) Viaggi e vacanze
- 11) L'acquisto della casa
- 12) Bot e investimenti
- 13) La droga
- 14) La maternità
- 15) Gli infortuni in casa
- 16) L'Aids
- 17) La pensione Inps
- 18) Gli elettrodomestici
- 19) La bolletta
- 20) Gli immigrati
- 21) Gli anziani

- 22) L'inquinamento
- 23) Dall'avvocato
- 24) Le cure del corpo
- 25) Cani, gatti & C.
- 26) La scuola dell'obbligo
- 27) Gli alimenti
- 28) Le medicine
- 29) L'università
- 30) L'affitto
- 31) L'assicurazione auto
- 32) I figli
- 33) I locati pubblici
- 34) Il processo penale
- 35) Il condominio

Assicurazioni per gli atleti: pochi rimborsi e in ritardo

Caro Salvagente, mio figlio, che ha 17 anni, pratica il ciclismo con una società sportiva della mia città, è quindi regolarmente iscritto alla Federazione ciclistica italiana che dovrebbe garantire la copertura di qualsiasi infortunio durante le gare regolarmente autorizzate.

Circa un anno fa, durante una gara, mio figlio cade e riporta la rottura di tre incisivi. Mi rivolgo al mio medico dentista il quale, dopo lunghe sedute, completa la ricostruzione dei tre denti in porcellana. Costo dell'operazione, due milioni. La società sportiva spedisce all'ente assicurativo tutta la documentazione relativa all'infortunio ma dal settembre 1988 non abbiamo ancora saputo nulla.

Mi chiedo, questi ragazzi sono realmente protetti nella loro attività agonistica, in caso di infortunio? E, in generale, come funzionano le assicurazioni negli altri sport agonistici?

Zeo Maratoni
S. Maurizio

Tutti gli atleti, di tutte le discipline sportive, regolarmente iscritti a società sportive affiliate alle Federazioni nazionali del Coni (come nel caso specifico la Federciclismo) sono obbligatoriamente assicurati presso la Sportass, società di assicurazioni "sui generis", il cui presidente è nominato direttamente dal Coni, che contribuisce anche finanziariamente al suo bilancio. Normalmente, se non ci sono motivi di escludere, la Sportass paga. Poco (essendo i premi assicurativi molto bassi) ma paga. Il tempo medio per la definizione della pratica è di sei mesi un anno. Nel caso specifico però, trattandosi di denti, la Sportass non paga quasi nulla, perché non si tratta di "ridotte capacità lavorative". Inoltre, non essendoci responsabilità civili, non si può intentare causa a terzi.

La Sportass, per ovviare in parte a questa situazione, ha un canale assistenziale, attraverso il quale rimborsa qualche spesa, al di fuori dell'assicurazione.

Architetti e postini non sono compatibili

Caro Salvagente, sono un impiegato dal '75 presso le Poste e telecomunicazioni. Durante questo periodo mi sono laureato in architettura, facendo lo studente lavoratore.

In questi anni ho deciso di iniziare a svolgere attività professionale ricevendo tre incarichi modesti.

Ho richiesto verbalmente alla direzione di inoltrare domanda per avere l'autorizzazione, ma mi è stato sconsigliato. Successivamente sono stato ufficialmente diffidato dall'esercitare la professione di architetto e la diffida mi è stata notificata mentre erano aperti i termini per la presentazione delle domande per le autorizzazioni dei rapporti di lavoro tra tempo pieno e tempo parziale (domanda che ho fatto).

La diffida non poteva essere sospesa in attesa dell'esito di tale richiesta? Perché tanta fretta? Perché non devo poter sfruttare anni di studio fatti con sacrificio?

Mi potete indicare una possibile via di uscita, senza arrivare alla rinuncia degli incarichi o alla non firma, che mi penalizzerebbe economicamente e danneggerebbe la mia immagine? Cosa succederebbe se facessi ricorso al Tar?

Mario Russo
Vico del Gargano (Foggia)

Dalla lettera risulta chiaro che il lettore non ha ancora richiesto e ottenuto l'autorizzazione a svolgere attività professionale, né autorizzazione alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in "tempo parziale", né successivamente. Quanto meno è sicuro che tale autorizzazione non gli è stata concessa. Pertanto, fino a quando non si sarà l'autorizzazione non pensiamo che sia sostenibile un'ipotesi di composizione del dipendente alla diffida dell'amministrazione, purché tale diffida abbia avuto come contenuto solo la cessazione dell'effettivo esercizio di un'attività lavorativa autonoma.

L'amministrazione, da parte sua, non può diffidare il dipendente alla cancellazione dell'albo, poiché l'iscrizione non è di per sé incompatibile con lo status di pubblico dipendente, salvo il caso in cui l'attività professionale venga svolta al servizio di terzi.

Se tale dovesse essere il contenuto delle diffide si potrebbe ricorrere al Tar, sempre che i termini siano ancora aperti.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a "Il Salvagente", Via del Taurini 19, 00185 Roma.

Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano.

In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che "Italia Radio" dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al "Salvagente".

A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del "Salvagente" escono ogni sabato.

Il colloquio con i lettori del "Salvagente" compare tutti i venerdì su "l'Unità".

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: on. Ada Becchi (ministro dei Lavori pubblici del governo ombra del Pci); Nedo Casetti (responsabile del Pci per lo sport); Abba Danna (presidente del Cism-Arci); Guglielmo Durazzo (avvocato); Paolo Onesti (esperto di problemi previdenziali); Carla Rodotà (curatrice del fascicolo "I figli").